



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 20.6.2012
JOIN(2012) 20 final

2012/0171 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria**

RELAZIONE

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. Tale regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (UE) n. 442/2011.
- (2) La decisione [...] del Consiglio, che modifica la decisione 2011/782/PESC, estende ulteriormente il campo d'applicazione delle misure restrittive in materia di assistenza finanziaria.
- (3) L'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 in conformità di tale precisazione.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/.../PESC del Consiglio che modifica la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria² per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio. Il regolamento vieta, tra l'altro, la fornitura di determinati finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ai beni soggetti a un divieto di esportazione.
- (2) La decisione [...] del Consiglio, che modifica la decisione 2011/782/PESC, estende ulteriormente il campo d'applicazione delle misure restrittive in materia di assistenza finanziaria.
- (3) Il regolamento (UE) n. 36/2012 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 110 del 24.4.2012, pagg. 36-37.

² GU L...

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea³ (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, elencati negli allegati I e IA, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I e IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).”

(2) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'autorizzazione preventiva dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, è necessaria per la fornitura di:

- a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell'allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di

³ GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.

tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*